

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 30

Anno 50

1 febbraio 2019

N. 34

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE,
INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DEL

COMUNE DI TERRE DEL RENO (FERRARA)

COMUNE DI TERRE DEL RENO

STATUTO DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

STATUTO

- *Approvato con deliberazione di C.C. nr. 92 del 20/12/2018*
- *Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nr. del*

INDICE

TITOLO I – “PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI GENERALI”

CAPO I - Principi generali

- Art.1 - Autonomia statutaria
- Art.2 - Territorio e sede comunale
- Art.3 - Gonfalone e stemma

CAPO II - Disposizioni generali

- Art. 4 - Finalità e funzioni
- Art. 5 - Santo Patrono
- Art.6 - Rapporti civili ed istituzionali-Principi di partecipazione
- Art.7- Statuto e Regolamenti
- Art.8 - Albo Pretorio e Sito istituzionale

TITOLO II – “ORGANI ED ORDINAMENTO ISTITUZIONALE”

CAPO I - Organi istituzionali

- Art.9 - Organi

CAPO II - Il Consiglio Comunale

- Art.10 - Consiglio comunale
- Art.11 - Durata in carica
- Art.12 - Consiglieri comunali
- Art.13 - Gruppi consiliari
- Art.14 - Competenze del consiglio comunale
- Art.15 - Esercizio della potestà regolamentare
- Art.16 - Commissioni consiliari
- Art.17 - Attribuzioni delle commissioni consiliari
- Art.18 - Sessioni del consiglio comunale
- Art.19 - Convocazione dei consiglieri
- Art.20 - Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art.21 - Astensione dei consiglieri
- Art.22 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art.23 - Pubblicità e riprese audiovisive delle sedute
- Art.24 - Presidenza delle sedute consiliari
- Art.25 - Votazioni e funzionamento del consiglio comunale
- Art.26 - Verbalizzazione
- Art.27 - Pubblicazione delle deliberazioni

CAPO III - La Giunta comunale

- Art.28 - La Giunta comunale
- Art.29 - Costituzione della giunta comunale
- Art.30 - Composizione
- Art.31 - Competenza e attribuzioni della Giunta
- Art.32 - Attribuzioni di natura amministrativa e di governo
- Art. 33 - Attività di gestione amministrativa

CAPO IV - Il Sindaco

- Art.34 - Il Sindaco
- Art.35 - Attribuzione di amministrazione
- Art.36 - Cessazione della carica di Sindaco
- Art.37 - Sospensione dalla carica di Sindaco
- Art.38 - Vicesindaco

TITOLO III – “ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI”

CAPO I - Segretario comunale

- Art.39 - Ruolo e funzioni
- Art.40 - Attribuzioni consultive
- Art. 41- Attribuzioni di sovrintendenza-direzione-coordinamento
- Art.42 - Attribuzione di legalità e garanzia
- Art.43 - Sostituzione del segretario comunale

CAPO II - Uffici

- Art.44 - Organizzazione strutturale
- Art.45 - Responsabili di Settore o di Area

CAPO III - Servizi

- Art.46 - Servizi pubblici locali
- Art.47 - Rapporti con forme unionali

CAPO IV - Forme associative e di cooperazione-Accordi di programma

- Art.48 - Convenzioni
- Art.49 - Consorzi
- Art.50 - Accordi di programma

CAPO V - Finanza e contabilità

- Art.51 - Ordinamento
- Art.52 - Attività finanziaria del Comune
- Art.53 - Amministrazione dei beni comunali
- Art.54 - Contabilità comunale: il bilancio
- Art.55 - Il revisore dei conti
- Art.56 - Tesoreria comunale
- Art.57 - Controllo di gestione

TITOLO IV – “PARTECIPAZIONE POPOLARE”

CAPO I - Partecipazione dei cittadini

- Art.58 - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale
- Art.59 - La partecipazione delle libere forme associative
- Art.60 - Riunioni-assemblee-comitati
- Art.61 - La partecipazione dei singoli cittadini

CAPO II - La consultazione dei cittadini

- Art.62 - La consultazione

Art.63- Referendum consultivo

CAPO III - La partecipazione dei cittadini

Art.64 - Partecipazione dei cittadini anche al procedimento amministrativo

Art.65 - L'azione popolare

CAPO V - Il diritto di accesso e di informazione del cittadino

Art.66 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

CAPO VI - Difensore civico

Art.67 - Difensore civico

TITOLO V- "DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE"

Art.68 - Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto

Art.69 - Adozione dei regolamenti

Art.70 - Entrata in vigore e salvaguardia

Titolo I

Principi generali e disposizioni generali

CAPO I

ART. 1

Autonomia statutaria.

1. Il Comune di Terre del Reno è un ente autonomo, dotato di proprio Statuto, propri poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione nell'ambito dell'unità della Repubblica Italiana.
2. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, per consentire alla comunità cittadina di raggiungere alti livelli nella qualità della vita e di partecipare all'ordinata e democratica convivenza dei cittadini nello Stato;
3. Ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa che esercita, in armonia con la Costituzione e secondo principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, attraverso le norme del proprio statuto e dei propri regolamenti.
4. Il Comune ha un proprio patrimonio disciplinato in conformità ai principi generali determinati con legge dello Stato.
5. E' Ente democratico che, nel rispetto dei principi europeistici di pace e della solidarietà, valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali.
6. Imposta la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e pubblicità.

Il presente Statuto è fonte normativa della disciplina dell'organizzazione dell'Ente nel rispetto dei principi della Costituzione e nell'ambito dei principi fissati dall'ordinamento giuridico.

ART. 2

Territorio e sede comunale

1.L'attuale conformazione geografica del Comune è il risultato del processo di fusione avvenuta a seguito del "percorso" avviato con Legge Regionale Emilia Romagna n. 23 del 19 dicembre 2016, dei Comuni di Mirabello e Sant'Agostino , già Enti territoriali autonomi, di cui vengono riconosciuti la soggettività storica e culturale ed i caratteri dell'originaria identità comunitaria; se ne confermano, tutelano e garantiscono le tradizioni civili e sociali e se ne rispetta il territorio.

2.Il territorio del Comune ha un'estensione di kmq 51.355 e confina con i Comuni di Cento, Pieve di Cento, Bondeno, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico, Galliera.

3.La sede del Comune è il Palazzo Comunale. Il Palazzo Comunale è "provvisoriamente" sito in Comune capoluogo, via Giacomo Matteotti n. 7. La sede del Palazzo Comunale sarà trasferita – previa formale deliberazione consiliare, con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati (maggioranza qualificata)- nell'edificio sito in Comune capoluogo, via Dante Alighieri n.1, ultimati i lavori di realizzazione a tutt'oggi in corso.

4. Le località del Comune di Terre del Reno sono: Mirabello, Sant'Agostino, Dosso, Roversetto, San Carlo.

5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono ordinariamente nella sede comunale e nella sala civica "Dino Bonzagni" sita al piano superiore delle ex scuderia di Villa Rabboni-Cassini in Comune capoluogo; può essere, di volta in volta, deciso di svolgere le suddette riunioni presso la sede dell'ex municipio di Mirabello.

6. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può tenersi anche in luoghi diversi.

ART. 3

Gonfalone e stemma

1. Il Comune negli atti e nel "sigillo" si identifica con il nome "Comune di Terre del Reno" e con lo stemma che sarà successivamente approvato dal Consiglio Comunale e che dovrà contenere la memoria degli stemmi d'origine, secondo le regole araldiche.

2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia che sarà autorizzata dai competenti enti.

3. Con specifico regolamento si disciplinano i casi di concessione in uso dello stemma ad enti o associazioni operanti nel territorio comunali e relative modalità.

4. L'uso e la riproduzione non autorizzata di tali simboli sono vietati.

CAPO II

ART. 4

Finalità e funzioni

1. Il Comune garantisce i diritti delle generazioni presenti e future, tutela i valori che la comunità riconosce come beni comuni nel loro contesto urbano e rurale in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone. Riconosce inoltre nell'arte e nella cultura in tutte le loro forme uno strumento di crescita dell'individuo e della comunità.

2. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione, anche cercando la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e proponendo la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello Statuto, nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

4. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

- a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

- b) sostegno della famiglia e di ogni parificata forma di “prima” comunità ed unione, quale valore fondamentale dei programmi e dell’azione dell’amministrazione, potenziando le strutture di supporto;
- c) promozione di una cultura di pace, di cooperazione internazionale, di rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche;
- d) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, artistico, culturali e delle tradizioni locali;
- e) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- f) valorizzazione della scuola e della cultura, favorendo il diritto allo studio e all’istruzione permanente;
- g) promozione e sostegno dell’apporto e della presenza di entrambi i sessi nella vita sociale ed economica, quale garanzia di pari opportunità tra uomini e donne;
- h) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riferimento alle attività di socializzazione giovanile e della popolazione anziana;
- i) garanzia, nell’ambito delle proprie competenze, del diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ ambiente, alla tutela della maternità e della prima infanzia. Il Comune opera altresì per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli emarginati, avvalendosi anche del volontariato, della collaborazione con altri comuni e dell’azienda sanitaria locale per l’attuazione di interventi sociali e sanitari, dando priorità alla riqualificazione e potenziamento dei servizi esistenti;
- j) promozione di forme di collaborazione con altri Comuni e l’ Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 nr. 104 nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma , dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti;
- k) promozione dello sviluppo culturale anche nelle sue espressioni di costume e tradizioni locali, oltre a scambi culturali con Paesi esteri, anche con attività di gemellaggio. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico e l’attività sportiva dei cittadini. Per il raggiungimento di tali finalità favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi, associazioni e cittadini;
- l) promozione di ogni attività ed iniziativa per costruire e rafforzare un’identità e coscienza civica e a mantenere le tradizioni locali e loro memoria storica;
- m) tutela del territorio: attenzione alla cura ed alla manutenzione del fiume Reno e delle sue aree arginali e golenali; nonché, cura del sistema idraulico dei canali; tutela e valorizzazione del Bosco della Panfilia quale risorsa naturale; rispetto del principio “acqua , come bene di proprietà pubblica”. Ognuno di questi, nel rispetto delle competenze in capo al Comune ed agli Enti coinvolti;
- n) divieto esteso a tutto il territorio comunale, dell’insediamento di centri nucleari, dello stazionamento o del transito di ordigni bellici e scorie radioattive, per quanto di competenza;
- o) riconoscimento del lavoro come diritto di tutti i cittadini, per realizzare una condizione di generale occupazione tramite la promozione economica nel territorio al fine di contribuire all’accrescimento e alla diffusione del benessere dei suoi cittadini. A tale fine, il Comune promuove, sostiene e favorisce iniziative economiche, pubbliche e private, che possano realizzare condizioni di sviluppo economico e occupazionale sul territorio;

- p) promozione ed attuazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali tesi al raggiungimento delle finalità sopraddette;
- q) in coerenza con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, sostegno dell'autonoma iniziativa di cittadini singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso la stipula di accordi, convenzioni, patti ed altre forme giuridicamente idonee;
- r) disciplina dei procedimenti amministrativi secondo principi di semplificazione, fornendo assistenza al cittadino negli adempimenti richiesti dalla legge e dal comune stesso.

ART. 5

Santo Patrono

La comunità comunale riconosce S. Giovanni Paolo II quale proprio patrono. Il giorno ventidue del mese di ottobre, festività del *Santo patrono*, è giorno festivo.

ART. 6

Rapporti civili ed istituzionali-Principi di partecipazione

1. Il Comune riconosce nel diritto e nella responsabilità dei cittadini a partecipare alle funzioni ed alle scelte amministrative, la condizione essenziali di legittimazione della propria azione.
2. Il Comune, pertanto, garantisce, tutela e regola il diritto del cittadino a partecipare in modo diretto e propositivo ai procedimenti amministrativi; assicura la più ampia informazione dei cittadini sulla organizzazione e gestione dei propri organi, uffici e servizi pubblici di competenza comunale, sui propri programmi, atti ed iniziative.
3. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.
4. I cittadini concorrono – anche associandosi- a determinare in forma democratica le scelte cittadine e con il loro diritto-dovere di voto e di partecipazione, sono depositari del compito primario di governo del Comune, che assegnano a proprie rappresentanze. E' dovere dei cittadini contribuire agli interesse generali della comunità locale, anche con la vigilanza e la proposta, in relazione all'ordinario svolgimento della vita amministrativa.
5. E' dovere dei cittadini rispettare leggi, regolamenti e norme. I diritti di ogni altro cittadino, nonché concorrere in ogni forma diretta alla spesa per la gestione del Comune con il pagamento di imposte, tasse e tariffe che il Comune definisce in base alla legge ed alla potestà impositiva autonoma ad esso attribuita.
6. Il Comune ispira la propria azione al principio di leale collaborazione con la Provincia, la Regione e lo Stato; è soggetto di delega e decentramento; informa la propria attività ai criteri di semplicità, trasparenza, efficienza ed efficacia, per rendere più proficue le collaborazioni istituzionali.

7. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente attigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovracomunale, regolando mediante la stipula di convenzioni i conseguenti rapporti.

8. La gestione associata dei servizi, anche nella suddetta forma convenzionale, deve conseguire i più alti livelli di efficienza ed efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesto.

ART. 7

Statuto e Regolamenti

1. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa del Comune, nonché quella impositiva e finanziaria nell'ambito dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; stabilisce le norme fondamentali dell'ente ed, in particolare, specifica le attribuzioni agli organi e le forme di garanzia delle minoranze, determina l'ordinamento generale dei servizi pubblici del Comune, definisce il quadro normativo di riferimento delle forme di partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.

2. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

3. Il Comune promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

4. Il Comune esercita la potestà regolamentare, nel rispetto dello Statuto, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 8

Albo Pretorio e Sito istituzionale.

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscenza.

2. Attraverso l'Albo Pretorio ed il Sito Istituzionale, l'Ente garantisce la pubblicazione degli atti, degli avvisi e di qualsiasi altro dato ed informazione, non solo se previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, bensì come forma di garanzia di massima accessibilità, trasparenza e divulgazione per il periodo temporale previsto dalla legge in materia.

3. Al tal fine l'Ente adotta specifici regolamenti che disciplinano tutte le forme di accesso agli atti e di conoscibilità degli stessi.

Titolo II

Organi ed ordinamento istituzionale

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 9 *Organi*

- 1 – Sono organi del Comune:
- a) il Consiglio Comunale
 - b) la Giunta Comunale
 - c) il Sindaco

2 – Consiglio e Sindaco sono organi elettivi. La Giunta è nominata dal Sindaco. Le funzioni degli organi comunali sono quelle previste ed assegnate dalla legislazione e dallo Statuto.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART.10

Consiglio comunale

1 – Il Consiglio Comunale è l'organo che rappresenta tutta la Comunità dalla quale è eletto e che compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento dei fini del Comune particolarmente mediante approvazione di direttive, programmi e progetti e con l'approvazione del Bilancio e dei suoi allegati. Il Consiglio esercita il potere di controllo sull'amministrazione del Comune, sull'attuazione delle direttive, programmi e progetti e sulle materie attribuitegli dalla Legge;

2 – Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento da approvarsi con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3 – Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

4 - Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

5 - Il Consiglio Comunale, inoltre, può adottare risoluzioni, mozioni e ordini del giorno per esprimere la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare con imparzialità il soddisfacimento del pubblico interesse.

6 - Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

7 - Il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo può avvalersi, oltre ai casi obbligatori per previsione normativa, della collaborazione del Collegio dei Revisori o del revisore unico, secondo le modalità previste dal regolamento.

8 - L'esercizio dei poteri e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

9 - Le norme relative alla durata, alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri sono stabiliti dalla Legge.

10 - Si procede allo scioglimento del Consiglio in caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. In tali casi il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del Sindaco. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ART. 11

Durata in carica

1 - La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.

2 - Il Consiglio rimane in carica sino ad elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 12

Consiglieri comunali

1 - I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

2 - I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

3 - I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

4 - I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 sedute consecutive del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

5 - La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi possono costituirsi in gruppi secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del consiglio.

6 - Ogni Consigliere ha la potestà di attivare nelle materie di competenza esclusiva del Consiglio, azioni di sindacato ispettivo. Le modalità idonee a rendere concreto l'esercizio di tale potestà sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

7 - Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili dal momento della loro presentazione, come da previsioni ex art. 38 del D.lgs n. 267/2000. Esse sono presentate per iscritto al Consiglio dallo stesso dimissionario, di modo che il Consiglio stesso, fattane mera ricognizione, possa attribuire il seggio rimasto vacante al candidato che risulta il primo dei non eletti nella medesima lista del dimissionario.

8 - I Consiglieri hanno diritto di ottenere gratuitamente dagli uffici comunali, tutte le notizie, atti, e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9 - L'esercizio de diritto di cui al precedente comma è disciplinato dal regolamento del Consiglio Comunale.

10 - Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

ART. 13***Gruppi consiliari***

- 1 – I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Segretario Comunale, unitamente all'indicazione del nome del capigruppo.
- 2 – Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
- 3 - Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
- 4 - Al fine di consentire ai gruppi consiliari un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale, è istituita la conferenza dei capigruppo consiliari.
- 5 - La convocazione della conferenza compete al Sindaco.
- 6 - La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza sono determinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 14***Competenze del consiglio comunale***

- 1 – Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo.
- 2 – Le competenze del consiglio sono determinate dalla legge.
- 3 – Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
Il Consiglio, nella sua funzione di indirizzo e di controllo, può avvalersi della collaborazione del Collegio dei Revisori, secondo le modalità previste dal regolamento.
- 4 – Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idoneo a consentire l'efficace svolgimento di funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- 5 – Il Consiglio approva lo Statuto e le modifiche statuarie con voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Quando tale maggioranza non viene raggiunta in sede di prima votazione, le successive votazioni devono tenersi entro 30 giorni dalla prima. In tal caso l'approvazione si consegue quando il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati si reitera in due distinte sessioni.
- 6 – Il Consiglio esplica il potere di nomina diretta quando è chiamato a esprimere una propria rappresentanza presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Nell'ipotesi di nomina di cui al successivo comma, qualora la rappresentanza consiliare è costituita da almeno 3 componenti, la minoranza deve essere rappresentata. Essa esprime un terzo di componenti, con arrotondamento all'unità superiore quando l'attribuzione numerica contenga una cifra decimale superiore a 50. In ogni caso la nomina dei rappresentanti consiliari si avvarrà del procedimento della doppia votazione separata in modo da assicurare che gli eletti che devono rappresentare la minoranza siano espressione della minoranza stessa.
- 7 – Sono altresì attribuite al Consiglio:
 - a) l'individuazione degli indirizzi sulla cui base il Sindaco esplica il potere di nominare, designare o revocare i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni od altri organismi ove la rappresentanza comunale deve essere espressa.;
 - b) l'approvazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco neo eletto;

- c) la capacità di provocare il proprio auto scioglimento a mezzo dello strumento dell'approvazione della mozione di sfiducia che revoca il Sindaco e la Giunta;
- d) la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni quando la rappresentanza consiliare risulti espressamente prevista dalla legge;
- e) la facoltà di costituire commissioni consiliari di indagine sull'attività dell'esecutivo.

ART. 15

Esercizio della potestà regolamentare

1 – Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi ed uffici e per l'esercizio delle funzioni.

ART. 16

Commissioni

1 - Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, anche di carattere "pluridisciplinare" al fine di poter affrontare temi diversificati ed eterogenei.

2 – Il Consiglio Comunale deve istituire nel suo seno la Commissione "Bilancio".

3 – Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

Le Commissioni temporanee e speciali durano in carica fino all'assolvimento dei compiti attribuiti dal Consiglio ed in ogni caso per il periodo stabilito dal Consiglio medesimo.

4 – Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, dipendenti comunali, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5 – Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori, e i Consiglieri ogni qualvolta questi lo richiedano.

6 - La presidenza di eventuali commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia sarà assegnata alla minoranza consiliare.

ART. 17

Attribuzioni delle commissioni

1 – Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2 – Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3 – Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- La nomina del Presidente delle Commissioni;
- Le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli Organi del Comune.

- Forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.
- Metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

ART. 18

Sessioni del consiglio

- 1 – Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 2 – Le sessioni ordinarie sono quelle preordinate all'approvazione delle Linee programmatiche di mandato, del Conto consuntivo dell'esercizio precedente ed all'approvazione del Bilancio di previsione.
- 3 – Le sessioni straordinaria hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per la richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 4 – La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida, provvede il Prefetto.

ART. 19

Convocazione dei consiglieri

- 1 – Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto notificato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
- 2 – L'avviso per le sessioni ordinarie con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, per le altre sessioni, almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, compresi i giorni festivi.
- 3 – Tuttavia, nei casi di urgenza basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima. In questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
- 4 – In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, il Consiglio si riunisce ad iniziativa del Prefetto, previa diffida.
- 5 – L'elenco degli oggetti da trattarsi deve essere pubblicato all'Albo Pretorio sotto la responsabilità del Segretario Comunale, almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza; altresì, deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
- 6 – Gli adempimenti previsti ai commi 1,2,3, in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza del Sindaco, sono assolti dal Vicesindaco o altrimenti, quando il Vicesindaco versi nelle stesse precitate situazioni, dall'Assessore Anziano fra quelli eletti consiglieri.
- 7 – La prima seduta del consiglio, è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto. La convocazione deve intervenire entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e non oltre la decade successiva alla data di convocazione, è tenuta la sessione consiliare. Il Prefetto provvede in via sostitutiva nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione.
- 8 – La fase di convalida degli eletti è preliminare ad ogni altro atto del consiglio.

9 - Per particolari motivi di ordine sociale o politico, il Consiglio può essere convocato, anche su singoli punti all'ordine del giorno, in adunanza "aperta" agli interventi del pubblico nella discussione, secondo le norme del regolamento.

ART. 20

Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1 - Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2 - Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno indicato nell'avviso della prima convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

ART. 21

Astensione dei consiglieri

1 - I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali di medesimo amministrazione o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti, o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dei suddetti affari.

2 - Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

ART. 22

Diritti e doveri dei consiglieri

1 - Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, sono disciplinate dal regolamento.

3. Ogni Consigliere è tenuto a comunicare eventuali incarichi ricoperti in organismi privati aventi finalità economiche o di lucro. Tali dati, costantemente aggiornati, vanno depositati in segreteria a libera visione.

4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

5 - I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

6 - Il Sindaco e gli Assessori delegati rispondono alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

7 - I Consiglieri Comunali hanno diritto a ricevere un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, secondo previsioni di legge.

8 - Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

9 - I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituti o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo del presente Statuto. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento

10 - Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale

ART. 23

Pubblicità e riprese audiovisive delle sedute

1 – Le sedute del Consiglio e delle Commissioni, con finalità di trasparenza e divulgazione, sono pubbliche, fatta eccezione per i casi previsti dal Regolamento o in mancanza di questo nei casi in cui si discuta di persone con implicazione di discrezionalità.

2 – Le sedute consiliari possono essere riprese in modalità audio-visiva, con conseguente trasmissione diretta o registrata su internet tramite pagina web, social o media o su rete televisiva, per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente. Apposito Regolamento provvederà a disciplinare le suddette riprese, nel rispetto dei principi di imparzialità obiettività, completezza e del trattamento dei dati nel rispetto della normativa a tutela della privacy.

ART. 24

Presidenza delle sedute consiliari

1 – Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2 – Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

3 – Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

ART. 25

Votazioni e funzionamento del consiglio

1 – Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2 – Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti *persone* si adottano a scrutinio segreto.

3 – Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4 – Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

ART. 26***Verbalizzazione***

- 1 – Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
- 2 – Il Regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri.
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

ART. 27***Pubblicazione delle deliberazioni***

- 1 – Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2-Le deliberazioni del Consiglio comunale o della Giunta, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

CAPO III**ART. 28*****La Giunta comunale***

- 1 – La Giunta è organo collegiale ausiliario dell'organo sindacale. Essa collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, operando attraverso lo strumento della deliberazione collegiale.
- 2 – Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, efficienza e dell'efficacia.
- 3 – Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, realizzando l'esecuzione:
 - a) degli indirizzi generali del Consiglio e degli atti fondamentali dallo stesso Consiglio approvati;
 - b) del programma amministrativo e di governo formulato dal Sindaco e approvato dall'organo consiliare.
- 4 - La Giunta è tenuta, inoltre, a riferire sulla propria attività ogni qual volta sia richiesto dal Consiglio o dalle Commissioni Consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 29***Costituzione della giunta comunale***

- 1 – La Giunta del Comune è nominata dal Sindaco eletto subito dopo la proclamazione dei risultati delle elezioni comunali, con specifico atto monocratico sotto forma di decretazione. Tra i

componenti della Giunta viene nominato un Vicesindaco che, in ogni caso di assenza, impedimento o vacanza del Sindaco, lo sostituisce. Rappresentandosi le predette condizioni anche per il Vicesindaco, sostituisce il Sindaco l'Assessore Anziano. Nella prima seduta consiliare successiva alla sua elezione, il Sindaco, unitamente al conferimento delle proposte degli indirizzi generali di governo provvede alla formalità di comunicare al Consiglio le nomine dei componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco.

2 – Almeno 5 giorni prima della sessione consiliare, il documento programmatico degli indirizzi generali di governo insieme alla lista di composizione della Giunta nominata dal Sindaco neo eletto sono partecipati a tutti i Consiglieri proclamati eletti.

3 – Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica dei componenti, il loro status, l'istituto della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.

4 – In caso di dimissioni degli Assessori, quale che sia il numero dei dimissionari, le stesse operano in termini di efficacia e di irretrattabilità, della loro presentazione. Ai fini della loro sostituzione il Sindaco effettua le nomine con immediatezza formalizzandone le comunicazioni al Consiglio nella sua prima sessione consiliare successiva alla presentazione delle dimissioni.

5 – Oltre al potere di scelta e di nomina degli Assessori, al Sindaco spetta altresì il potere della loro revoca. Delle revoche operate il Sindaco è tenuto a darne motivata comunicazione al Consiglio.

6 – In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Fino alla nomina di un Commissario prefettizio o all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, la giunta rimane in carica e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco:

ART. 30

Composizione

1 – La Giunta Comunale, salvo variazioni demografiche cui la legge collega una composizione diversa, è composta dal Sindaco e da cinque Assessori.

2 – Ciascuno dei due sessi non potrà avere, tra gli Assessori, una rappresentanza inferiore al 40%, con arrotondamento matematico. Tale prescrizione potrà derogarsi solo a fronte di dimostrata documentazione del fatto che sono stati esperiti idonei tentativi intesi a realizzare il rispetto delle proporzioni.

3 – Tale prescrizione tendenziale, intesa ad assicurare pari opportunità tra uomo e donna va applicata in ogni altro organo collegiale del Comune non diversamente disciplinato dalla legge.

4 – Gli assessori possono essere nominati tra cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

5 – Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti materie per le quali sono delegati e sulle quali hanno specifica competenza.

ART. 31

Competenza e attribuzioni della giunta

1 – La Giunta, quale organo ausiliario del Sindaco svolge funzioni di natura collaborativa nei confronti dell'organo sindacale, coadiuvandole nell'amministrazione del Comune.

2 – La Giunta opera nello svolgimento delle sue funzioni attraverso deliberazioni collegiali.

3 – La Giunta compie gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze attribuite dalla legge o dallo Statuto, al Sindaco, al

Segretario Comunale o ai funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio, cui riferisce annualmente sulla propria attività di proposta e di impulso verso l'organo consiliare.

4 – Nello svolgimento delle sue funzioni, la Giunta provvede altresì, ad adottare anche provvedimenti deliberativi generali mediante i quali siano determinati scopi e obiettivi da perseguire, i mezzi idonei a perseguire gli stessi nonché i criteri cui dovranno attenersi gli uffici e le strutture nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

ART. 32

Attribuzioni di natura amministrativa e di governo

- 1 – La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni collaborative di governo:
- a) propone al Consiglio i regolamenti, il bilancio preventivo, e conto consuntivo;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni di Consiglio;
 - d) assume attività di iniziative, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al Consiglio, criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
 - h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transizioni;
 - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento, qualora tali attribuzioni non siano riservate al Sindaco.
 - j) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dallo Stato, Regione e Provincia quando non espressamente attribuita dalla legge e dallo Statuto ad altro organo.
 - k) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio.
 - l) riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività e sull'attuazione dei programmi.

ART. 33

Attività di gestione amministrativa

1 – Ogni Assessore può esercitare attribuzioni proprie del Sindaco quando le stesse gli siano state conferite dal Sindaco mediante formale atto di delega.

Allorché viene meno il rapporto fiduciario, il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone immediata comunicazione al Consiglio.

2 - In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino

all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco.

3 - Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di legge. In tal caso il Consiglio viene sciolto, con contestuale nomina di un commissario. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

4 - Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio; in tal caso vengono verbalizzate dal Segretario e si considerano presentate il giorno stesso.

CAPO IV

ART. 34

Il Sindaco

1 – Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione dalla proclamazione del risultato elettorale e Ufficiale di Governo. Il Sindaco è investito delle funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2 – Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

3 – Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, ove nominato, ed ai Responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

4 – Al Sindaco pertiene la piena responsabilità dell'amministrazione del Comune.

5 – Nell'Amministrazione del Comune il Sindaco impronta, nel rispetto della legge la propria azione al fine di dare attuazione ed esecuzione:

- agli indirizzi generali di governo rappresentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti;
- agli indirizzi generali deliberati dal Consiglio;
- agli atti fondamentali deliberati dal Consiglio;

6 – La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.

7 – Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

ART. 35

Attribuzione di amministrazione

1 – Il Sindaco, oltre a quanto previsto per legge, in via principale:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività degli Assessori di cui dispone la nomina e, se del caso, la revoca motivata;

- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- h) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto degli effetti che la legge dalle stesse fa scaturire;
- i) stipula in rappresentanza del Comune i contratti relativi all'instaurazione di rapporti con terzi già fatti oggetto delle determinazioni degli organi collegiali, se non di competenza dirigenziale;
- j) sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e, quando nel caso, alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, entro 45 giorni dall'insediamento. Qualora per il rappresentante del Comune ricorressero termini di scadenza dall'incarico, il Sindaco provvede preventivamente alla nomina del subentrante;
- k) nomina con decreto i responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 36

Cessazione dalla carica di sindaco

A) Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia, approvata dal Consiglio provoca:

- 1) la cessazione di carica di Sindaco;
- 2) la decadenza della Giunta Comunale;
- 3) lo scioglimento del Consiglio stesso;
- 4) la nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

La mozione di sfiducia è votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dal suo deposito. Nel caso di inerzia da parte del Sindaco, o di chi legalmente lo sostituisce, il Segretario Comunale riferisce al Prefetto per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 136 del D.Lgs. 267/2000.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

B) La cessazione dalla carica di Sindaco discende, altresì, dai casi di "dimissione-decadenza-decesso" o per qualsiasi altro impedimento, come disciplinato per legge.

In particolare, le dimissioni, una volta presentate al Consiglio che ne opera mera ricognizione, diventano irrevocabili allo scadere del ventesimo giorno naturale successivo. Il mancato rientro delle dimissioni nei venti giorni successivi alla loro presentazione al Consiglio, provoca la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

ART. 37

Sospensione dalla carica di sindaco

1 – In caso di sospensione della carica, l'esercizio delle funzioni sindacali è svolto dal Vicesindaco.

ART. 38

Vicesindaco

1 – Il Vicesindaco è l'Assessore, di estrazione consiliare, che a tali funzioni viene designato dal Sindaco. La sua nomina viene partecipata al Consiglio in sede di proposizione del documento programmatico degli indirizzi generali di governo nella prima seduta consiliare successiva alle elezioni comunali. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni.

2 – Il Vicesindaco nominato dal Sindaco può essere dallo stesso motivatamente revocato posto che la potestà di scelta dei più stretti collaboratori nell'esecutivo è riconosciuta dal Sindaco stesso "ex intuitu personae".

3 – Spetta altresì all'organo sindacale, nelle ipotesi di assenza e impedimento temporaneo, contestuali del Sindaco e del Vicesindaco, individuare l'Assessore o gli Assessori, di estrazione comunque consiliare, cui spettano l'esercizio sostitutivo delle funzioni sindacali. In assenza di specifiche designazioni è presunta l'individuazione sostitutiva a termini dell'ordine di elencazione degli Assessori di estrazione consiliare contenuto nel documento degli indirizzi generali di governo.

4 - Delle specifiche competenze collaborative e delle attribuzioni delegate al Vicesindaco e agli Assessori il Sindaco ne opera tempestiva comunicazione al Consiglio e agli organi competenti per legge ad averne conoscenza.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 39

Ruolo e funzioni

1 – Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei

Capi Servizio, di uffici esercizi dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2 – E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

3 – Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta, dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile della direzione del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

4 – Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto di voto, redigendone i verbali, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure, e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, a mezzo di funzionari a ciò incaricati la redazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le norme stabilite da regolamento.

5 – Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, altre funzioni ed, in particolare:

- a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
- b) presiede le commissioni di gara e di concorso;
- c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
- d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
- e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
- f) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
- g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.

6 – Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura e del personale comunale.

ART. 40

Attribuzioni consultive

1 – Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2 – Esprime di propria iniziativa, o su richiesta, pareri e formula consulenze propositive agli organi rappresentativi.

3 – Esplica e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

ART. 41***Attribuzioni di sovrintendenza – direzione– coordinamento***

1 – Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici.

2 – Il Segretario coordina le disposizioni adottate dalla Giunta Comunale in materia di “Gestione del personale”, in accordo con le organizzazioni sindacali.

ART. 42***Attribuzione di legalità e garanzia***

1 – Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

2 – Riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste dei Consiglieri di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3 – Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4 – E’ Responsabile per la prevenzione dell’anticorruzione (RPC) e per la Trasparenza dell’Ente, in relazione a tutto quanto previsto nel “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione- per la Trasparenza ed Integrità”, annualmente approvato dalla Giunta.

ART. 43***Sostituzione segretario comunale***

In caso di assenza o impedimento, il Segretario Comunale è sostituito da Segretario Comunale di altro Comune o dal Vice Segretario Comunale-

CAPO II

UFFICI

ART. 44***Organizzazione strutturale***

1 – La struttura organizzativa dell’Ente in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall’espletamento dell’attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni, si può articolare come segue:

- Settori o Aree;
- Servizi;
- Unità operative;
- Uffici.

2 – L'organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3 – Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

ART. 45

Responsabili di settore o area

1 – I Responsabili di Settore predispongono il piano di lavoro, in conformità ai programmi della Giunta Municipale o dell'Assessore o del gruppo di Assessori a cui è stata affidata la sovrintendenza del Settore/Area. Verificano -altresi- lo stato di attuazione dei programmi di lavoro e adottano le opportune disposizioni per la più funzionale organizzazione ed il migliore impiego del personale assegnato, curano la formazione professionale specifica di tutti gli addetti al Settore.

2 – I Responsabili di Settore/Area sono direttamente responsabili della mancata segnalazione di prestazioni lavorative insufficienti rese da collaboratori assegnati al settore stesso, nonché della mancata osservanza delle previsioni del Codice di comportamento adottato dall'Ente.

3 – I Responsabili di Settore rispondono delle loro attribuzioni agli organi comunali e sono tenuti a motivare adeguatamente agli organi stessi l'eventuale parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4 – Agli stessi sono inoltre demandati:

- a) l'ordinazione dei beni e servizi relativi al proprio settore, nei limiti degli impegni di spesa adottati con deliberazione degli organi competenti;
- b) l'espressione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione che interessano il proprio ufficio o settore;
- c) l'elaborazione di proposte, programmi e progetti inerenti l'attività dell'ufficio o settore, sulla base degli indirizzi stabiliti dagli organi;
- d) la predisposizione di relazioni o rapporti periodici al Segretario Comunale inerenti l'efficienza e l'efficacia degli uffici o settori cui sono preposti.

CAPO III

SERVIZI

ART. 46

Servizi pubblici locali

1 – I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civici, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2 – I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3 – La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevazione imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azione a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

ART. 47

Rapporti con forme unionali

1 – Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo, ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte dell'Unione dei comuni, la gestione del servizio deve essere affidata alla medesima.

2 – L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi dell'Ente unionale, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

3 – Il Comune usufruirà delle prestazioni tecniche anche nel campo dell'informatizzazione, rese dai competenti uffici dell'Unione, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

CAPO IV

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 48

Convenzioni

1 – Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite CONVENZIONI

2 – Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Città Metropolitana, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

3 – Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 49***Consorzi***

- 1 – Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Provincie per la gestione associata di uno o più servizi secondo quanto previsto dal presente Statuto.
- 2 – A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
- 3 – La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
- 4 – Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

ART. 50***Accordi di programma***

- 1 – Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integra e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, è promossa la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 2 – A tal fine viene convocata una Conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
- 3 – L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Consiglio Comunale.

CAPO V**FINANZA E CONTABILITA'****ART. 51*****Ordinamento***

- 1 – L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 52***Attività finanziaria del comune***

1 – La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ed imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce: imposte, tasse, corrispettivi, diritti e tariffe, adeguando questa ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

ART. 53***Amministrazione dei beni comunali***

1 – Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

2 – Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3 – Il Responsabile dell'ufficio di ragioneria è responsabile della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

4 – Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

5 – L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

6 – Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

ART. 54***Contabilità comunale: il bilancio***

1 – L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2 – La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati entro il termine fissato per legge, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3 – I risultati gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

4 – Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine di legge.

5 – I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

ART. 55

Il revisore dei conti

1 – Il Consiglio Comunale affida le funzioni normativamente previste dal Testo Unico degli Enti locali e specifiche disposizioni in materia ad un revisore unico, in applicazione delle previsioni normative ex art. articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148.

2 – Non può essere eletto a revisore colui che si trova in una delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale.

3 – Il revisore dura in carica tre anni ed è revocabile per inadempienza dei compiti affidati.

4 – Il revisore che collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5 – Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

6 – Nella relazione di cui al comma 4 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività, ed economicità della gestione.

7 – Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio:

8 – Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p.

ART. 56***Tesoreria comunale***

- 1 – Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui.
- 2 – I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché dalla apposita convenzione.

ART. 57***Controllo della gestione***

- 1 – Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
- 2 – Il controllo di gestione dovrà consentire, anche con modalità conferite in gestione unionale, la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
- 3 – Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

**TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE****CAPO I****LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE****ART. 58*****La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale***

- 1 – La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

2 – Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o sui temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

ART. 59

La partecipazione delle libere forme associative

1 – La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative degli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2 – La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3 – Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti e di attività artigianali; commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma, più associazioni per la tutela della salute.

4 – Possono essere istituite apposite Consulte, anche frazionali, per la disamina, l'approfondimento ed il confronto inerente temi specifici e determinati, di rilevanza ed interesse generalizzato e collettivo.

La durata delle Consulte coincide con quella del consiglio comunale in carica.

A tal fine, l'istituzione e l'operatività delle Consulte sopra indicate, dovranno essere previste e disciplinate da apposito Regolamento.

5 – L'Amministrazione può istituire il Consiglio Comunale dei "ragazzi".

ART. 60

Riunioni -assemblee-comitati

1 – Il diritto di promuovere riunioni, assemblee in piena libertà appartiene ai cittadini, gruppi, organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche, sociali, sportive, ricreative e culturali. L'amministrazione mette a disposizione – nei limiti di disponibilità -spazi idonei, previa deliberazione inerente le modalità d'uso e le cautele in relazione alla incolumità delle persone e alla norma sull'esercizio dei locali pubblici.

2 – Il Comune valorizza l'attività, l'importanza sociale e ricerca idonee forme di collaborazione con i comitati eventualmente costituiti su base territoriale per occasionali problemi specifici o per l'organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive e di incentivazione per l'economia locale.

ART. 61

La partecipazione dei singoli cittadini

1 – Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco che valuterà di inoltrarle all'esame istruttorio della Commissione permanente (se istituita) o di istituire apposita commissione consiliare anche temporanea; nonché, viene assegnata al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere notificata a tutti i presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, nonché pubblicata nell'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente per almeno trenta giorni. Apposito regolamento stabilisce le modalità, termini e procedure di presentazione nonché di disamina dal fine dell'interesse collettivo e del regolare funzionamento degli organi.

2 – La Commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ART. 62

La consultazione dei cittadini

1 – Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2 – La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari (da pubblicare in albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente), nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine ad esso indicate.

3 – La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4 – Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

ART. 63***Referendum consultivo***

1 – Il Comune può avvalersi del Referendum Consultivo.

2- Per istituire, promuovere e disciplinare le modalità operative del detto Referendum, deve essere previamente approvato il corrispondente regolamento che -a tutti gli effetti di legge- integra i riferimenti normativi sul tema e ne dettaglia ogni aspetto procedimentale.

4 –Non possono essere oggetto di consultazione:

- a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali e Regolamento del consiglio comunale;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
- c) previsioni urbanistiche e strumenti attuativi delle stesse;
- d) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- e) bilanci, finanze, tributi locali, tariffe dei servizi, ed altre imposizioni;
- f) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- g) designazione, nomina, elezione o revoca di rappresentanti.

CAPO III**LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI****ART. 64*****Partecipazione dei cittadini, anche al procedimento amministrativo***

1 – L'attività del Comune di Terre del Reno si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini ed ai residenti una effettiva partecipazione.

A tal fine, il Comune riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti, singoli e associati, all'informazione sulla attività politica e amministrativa comunale.

Tale informazione è assicurata dalle pubblicazioni in Albo Pretorio (anche in apposita sezione "Archivio"), dall'impiego di mezzi di comunicazione e dal sito istituzionale, dall'incontro diretto degli organi comunali con la cittadinanza, dall'accesso agli atti, dalla consultazione con le associazioni-consulte-comitati e qualsiasi altra forma di aggregazione collettiva.

2-La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi, è disciplinata per legge e da apposite disposizioni operative disposte da regolamenti in materia: procedimenti amministrativi, tempistiche dei procedimenti, accesso agli atti, accesso civico, trasparenza amministrativa, tutela del diritto di riservatezza.

ART. 65***L'azione popolare***

1 – L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2 – La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'Ente, entro i termini di legge. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne da avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione ed ai cittadini, tramite pubblicazione nell'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. Nel caso che ritenga non sussistano elementi, e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO V**IL DIRITTO D' ACCESSO E D' INFORMAZIONE DEL CITTADINO****ART. 66*****Pubblicità degli atti e delle informazioni***

1 – Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2 – Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3 – Viene garantito ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività svolta o posta in essere da enti, aziende ed organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

CAPO VI**DIFENSORE CIVICO****ART. 67*****Difensore civico***

1 – Il Comune può istituire un difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività, e della correttezza dell'azione amministrativa.

Il difensore civico è eletto tra i cittadini aventi i requisiti previsti dalla legge per la elezione a consigliere comunale, a scrutinio segreto del Consiglio comunale, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti. La designazione deve avvenire tra persone che diano giuste garanzie di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Ciascun

cittadino che abbia i requisiti, può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco.

2 – L'Ufficio di difensore civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di consigliere regionale, provinciale e comunale, di consulente legale, tecnico o amministrativo che presti abitualmente la propria opera al Comune o ad imprese od a enti da esso controllati o sovvenzionati.

3 – Dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto o per la durata indicata nella convenzione di cui al comma successivo.

4 – L'Ufficio di difensore civico può essere istituito anche in collaborazione con altri Comuni, sulla base di apposita convenzione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 68

Modificazioni e abrogazioni dello statuto

1 – Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 267/2000.

2 – La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3 – La deliberazione di approvazione del nuovo Statuto comporta l'abrogazione totale del vecchio; il medesimo effetto si produce anche con riferimento alle singole ed eventuali modifiche statutarie.

4 – Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

ART. 69

Adozione dei regolamenti

1 – Le modifiche di adeguamento del Regolamento interno sul funzionamento del Consiglio Comunale vigente al presente Statuto, sono deliberate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto stesso.

2 – Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti comma restano in vigore le norme adottate secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.

ART. 70***Entrata in vigore e salvaguardia***

- 1 – Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi. Viene inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti comunali.
- 2 – Il presente statuto entra in vigore decorsi i trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.
- 3 – Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
- 4 – Per tutto quanto non disciplinato espressamente, si rinvia alle corrispondenti previsioni normative e regolamentari in materia.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.